



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 1 Del 29-11-2021

Oggetto: Approvazione Piano del Fabbisogno del Personale 2021/2023 aggiornato alle esigenze dell'ente al novembre 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 14:30, presso questa Sede Municipale,

Assiste ai fini della verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. VALTER CANAFOGLIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dato atto che:

- con Decreto prefettizio prot. N. 0104617 del 07/10/2021, il Consiglio Comunale di Poggiodomo, eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, è stato sospeso ed è stata nominata la dott.ssa Mariasperanza Sciorpi quale Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente;
- con D.P.R. in data 25/10/2021, pubblicato in G.U. del 06/11/2021 è stato sciolto il Consiglio Comunale di Poggiodomo ed è stata nominata la Dott.ssa Mariasperanza Sciorpi quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari;
- con Decreto Sindacale n. 5 del 1/10/2019 del Comune di Monteleone di Spoleto è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Tributi alla dottoressa Minni Sonia;
- il Comune di Poggiodomo in data 27/01/2020 ha stipulato una convenzione con il comune di cui sopra per la gestione in forma associata del Servizio Finanziario, Personale e Tributi;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 30/04/2021 di approvazione del DUPS;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;

Premesso quanto segue:

- l'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449, al comma 1, testualmente recita: “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore, funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;

- l'art. 91 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 secondo cui gli enti locali, fermo restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamate le disposizioni di cui al d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che ha introdotto sostanziali modifiche al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 relativamente alle disposizioni in materia di organizzazione degli uffici e di fabbisogni di personale;

Visti in particolare:

- l'articolo 6 nel quale si prevede che “Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”;

- l'articolo 6-ter dove si stabilisce che “Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”;

Richiamato il Decreto 8 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, con il quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

Evidenziato che nelle stesse linee di indirizzo si precisa che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, per gli enti locali nel Piano Esecutivo di Gestione, da articolare in obiettivi generali, che identificano le priorità strategiche dell'ente in relazione alle attività e ai servizi erogati, e obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione;

Considerato pertanto fondamentale definire i fabbisogni prioritari o emergenti non fondando l'individuazione delle professionalità necessarie esclusivamente su logiche di sostituzione, ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze

specialistiche necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino anche attraverso le nuove tecnologie;

Visto il paragrafo 2.3 “Sanzioni” delle linee di indirizzo in cui si precisa che: “L’articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti indicati nell’articolo non possono assumere nuovo personale. Tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l’omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Dato atto che:

- con Delibera di Giunta n. 13 del 17/03/2021 si è provveduto ad approvare il Piano del Fabbisogno del Personale per l’anno 2021/2023, munito di parere favorevole del Revisore dei Conti;

- con Delibera di Giunta n. 40 del 20/09/2021 è stato approvato il nuovo Piano del Fabbisogno di Personale alla situazione e alle esigenze dell’ente al settembre 2021;

- con tale Piano del Fabbisogno si è proceduto alla verifica dei presupposti per le assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, aggiornandole con le risultanze dell’ultimo Rendiconto relativo all’anno 2020, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 dell’11/06/2021;

Appurato che, dalla verifica dei presupposti di cui sopra, il Comune di Poggiodomo, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera a) dell’art. 3 del DM 17 marzo 2020, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 31,78 %, collocandosi nella **Fascia 2**, cosiddetta **Fascia Intermedia**.

Dato atto che i comuni, in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, cosiddetta Fascia Intermedia, possono effettuare assunzioni di personale a condizione di non peggiorare il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell’anno precedente.

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 17 Marzo 2021 avente ad oggetto l’approvazione del Piano delle azioni positive 2021-2023;

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 17 Marzo 2021 con la quale è stata effettuata la ricognizione del personale eccedentario dai singoli settori dell’ente ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. n. 165/01 con esito negativo;

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 17 Marzo 2021 con cui ha approvato il Piano del Fabbisogno di Personale del triennio 2021/2023;

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 20 Settembre 2021 con cui è stato approvato il Piano del Fabbisogno del personale del triennio 2021/2023 in base alle mutate esigenze dell'ente;

Rilevato che questo Ente risulta rispettoso delle condizioni previsti dalla normativa vigente per poter procedere legittimamente all'assunzione di personale e precisamente:

- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, D.L. n. 185/2008;

- ha rispettato il termine per l'adozione del Bilancio di Previsione 2021/2023 (G.C. n. 23 dell'11 Giugno 2021) e i termini per l'adozione degli altri documenti contabili e di quelli per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle relative informazioni;

- ha adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 dell'11 Giugno 2011;

-con Deliberazione di Giunta Comunale ha approvato il Piano delle Performance per l'anno 2021;

- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio come emerge dal rendiconto di gestione 2020;

- ha rispettato il limite di spesa del personale anno 2008 (art. 1, comma 552 legge 296/2006) pari ad € 187.896,13;

Dato atto che:

- nell'anno 2021 si è proceduto all'assunzione di n. 1 unità di personale ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs. 267/2000 tramite procedura selettiva indetta con Determina Dirigenziale n. 45 del 19/02/2021 a tempo determinato per n. 18 ore settimanali personale tecnico, per ricoprire il posto vacante come Responsabile dell'area tecnica;

- nel Piano del Fabbisogno di Personale approvato con Delibera di Giunta n. 40 del 20/09/2021 è stata dichiarata la necessità dell'ente di avere una presenza giornaliera costante di un Responsabile dell'area tecnica, vista la mole di lavoro dell'area stessa, dovuto soprattutto ai molti contributi concessi all'ente da Amministrazioni Centrali per la realizzazione di opere pubbliche di grande rilevanza per il paese di Poggiodomo;

- in data 30/09/2021 si è concluso il rapporto ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della Legge 311/2004, cosiddetto scavalco di eccedenza per 12 ore settimanali con il Responsabile Finanziario dell'ente, già in convenzione con il Comune di Monteleone di Spoleto;

- in data 23/09/2021 Marco Capozzucca operaio assunto a tempo indeterminato presso codesto Ente Categoria B, Posizione economica B 3, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie a seguito di vincita di un concorso presso altro ente, acquisite al protocollo dell'ente con il numero 2852 della stessa data;

- lo stesso dipendente ha cessato il servizio in data 10/10/2021, chiedendo la conservazione del posto per il periodo di due mesi, al fine dell'espletamento di un periodo di prova presso

altro Ente ai sensi dell'articolo 20 Periodo di prova, comma 10, del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018;

-il dipendente Capozzucca Marco risultava essere l'unico operaio in servizio presso il Comune di Poggiodomo e che a seguito di tali dimissioni l'ente si è trovato sprovvisto di tale figura professionale;

Acquisito l'atto di indirizzo del Commissario Straordinario dell'ente che con proprio Decreto n. 1 del 26/10/2021 che ha autorizzato il Responsabile del Servizio finanziario ad adottare gli atti necessari per procedere al reclutamento della figura mancante nella pianta organica dell'ente, ossia di n. 1 unità di personale operaio;

Dato atto che, nelle more dell'espletamento della procedura assunzionale, ossia nel periodo richiesto dal dipendente Capozzucca di conservazione del posto per n. 2 mesi (Articolo 20 comma 1 CCNL 2018), in data 8 Novembre 2021 si è proceduto all'assunzione di n. 1 unità di personale operaio a tempo determinato, a tempo pieno 36 ore settimanali, con lo scorrimento della graduatoria in essere presso lo stesso ente approvata con Delibera di Giunta n. 30 del 14/05/2019 e tutt'ora in vigore;

Verificato che la Legge 160/2016, che ha convertito il DL 113/2016, all'articolo 16, comma 1 quater, ha disposto l'esclusione dalle limitazioni previste per la spesa flessibile le assunzioni a tempo determinato in base all'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, superando di fatto quanto imposto dalla Deliberazione n. 14/2016 della Sezione Autonomie, che includeva tali incarichi dirigenziali a tempo determinato nel campo dell'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del D. L. 78/2010, in quanto quest'ultimo non li elencava tra i soggetti esclusi.

Verificato che, essendosi concluso il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 con il Responsabile finanziario **si ha un risparmio di spesa tale da consentire**, nel caso di aumento delle ore al Responsabile dell'area tecnica, di non alterare, e soprattutto di non peggiorare il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell'anno precedente.

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti di questo Ente in data 26.11.2021;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'area finanziaria e personale ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di ribadire la volontà di stabilizzare, salvo diverse e sopravvenute disposizioni di legge, entro l'anno 2021**, ai sensi del D.L. del 14 Agosto 2020, convertito in Legge 126 del 13 Ottobre 2020 e della Legge 178 del 30 Dicembre 2020, **n. 1 unità di personale**, Categoria C, Posizione Economica C1, assunta a tempo determinato ai sensi dell'art. 50 bis 189/2016 (Sisma 2016) il 03 Agosto 2017, che alla data del 3

Agosto 2020 **ha maturato** i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 75/2017.

3. **Di estendere**, per esigenze dell'Ente come riportato in premessa, a n. 30 (trenta), le ore lavorative dell'Istruttore Direttivo tecnico assunto ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, fino al mandato del commissario straordinario.
4. **Di provvedere** alla trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di n. 1 unità di personale, qualifica di Operaio, Categoria B, Posizione economica B3, in sostituzione dell'unità della stessa qualifica precedentemente cessata, **alla conclusione** del periodo di conservazione del posto per n. 2 mesi richiesto ai sensi dell'articolo 20 comma 1 CCNL 2018. (Conclusione del periodo 10 Dicembre 2021).
5. **Di confermare** in 31,78% l'indice di virtuosità dell'ente alla luce dell'approvazione del Rendiconto della gestione dell'anno 2020 ai sensi del Decreto della Funzione Pubblica 17 Marzo con il quale l'ente si colloca nella Fascia Intermedia del decreto medesimo.
6. **Di dare atto che le modifiche assunzionali di cui ai punti 2, 3, 4 del presente dispositivo non comportano l'alterazione dell'indice di cui al punto 5.**
7. **Di dare mandato** al Responsabile del Servizio interessato l'adozione degli atti attuativi del presente provvedimento.
3. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 134, 4° comma.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 21-11-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Minni Sonia**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 21-11-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Minni Sonia**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott.ssa MARIA SPERANZA SCIURPI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. VALTER CANAFOGLIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 30-11-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. VALTER CANAFOGLIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva in data 29-11-2021

✓ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. VALTER CANAFOGLIA

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VALTER CANAFOGLIA